

DPCM 17 05 2020 – Allegato 12

“PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO FRA IL GOVERNO E LE PARTI SOCIALI”

Premessa

In data 24 aprile 2020, è stato integrato il *“Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”* sottoscritto il 14 marzo 2020.

Il Protocollo è stato sottoscritto su invito del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell’economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, che hanno promosso l’incontro tra le parti sociali, in attuazione della misura, contenuta all’articolo 1, comma primo, numero 9), del DPCM 11 marzo 2020, che in relazione alle attività professionali ed alle attività produttive - raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali. Il Governo favorisce, per quanto di sua competenza, la piena attuazione del Protocollo.

Il documento, tenuto conto dei vari provvedimenti del Governo e, da ultimo, del DPCM 10 aprile 2020, nonché di quanto emanato dal Ministero della Salute, contiene linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio, ovvero sia Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro.

La prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione. La mancata attuazione del Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Pertanto le Parti convengono sin da ora il possibile ricorso agli ammortizzatori sociali, con la conseguente riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, al fine di permettere alle imprese di tutti i settori di applicare tali misure e la conseguente messa in sicurezza del luogo di lavoro.

Unitamente alla possibilità per l’azienda di ricorrere al lavoro agile e gli ammortizzatori sociali, soluzioni organizzative straordinarie, le parti intendono favorire il contrasto e il contenimento della diffusione del virus.

È obiettivo prioritario coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative. Nell’ambito di tale obiettivo, si può prevedere anche la riduzione o la sospensione temporanea delle attività.

In questa prospettiva potranno risultare utili, per la rarefazione delle presenze dentro i luoghi di lavoro, le misure urgenti che il Governo intende adottare, in particolare in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale.

Ferma la necessità di dover adottare rapidamente un Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus che preveda procedure e regole di condotta, va favorito il confronto preventivo con le rappresentanze sindacali presenti nei luoghi di lavoro, e per le piccole imprese le rappresentanze territoriali come previsto dagli accordi interconfederali, affinché ogni misura adottata possa essere condivisa e resa più efficace dal contributo di esperienza delle persone che lavorano, in particolare degli RLS e degli RLST, tenendo conto della specificità di ogni singola realtà produttiva e delle situazioni territoriali.

PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19

L’obiettivo del presente protocollo condiviso di regolamentazione è fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, nell’ambiente di lavoro, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19.

Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria.

Fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni emanate per il contenimento del COVID-19 e premesso che il DPCM dell’11 marzo 2020 prevede l’osservanza fino al 25 marzo 2020 di misure restrittive nell’intero territorio nazionale, prorogate e adeguate con i DPCM successivi, specifiche per il contenimento del COVID – 19 e che per le attività di produzione tali misure raccomandano:

- sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
- assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
- siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
- per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni;
- si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali;
- per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile

si stabilisce che le imprese adottano il presente protocollo di regolamentazione all’interno dei propri luoghi di lavoro, oltre a quanto previsto dal suddetto decreto, applicano le ulteriori misure di precauzione di seguito elencate - da integrare con altre equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali - per tutelare la salute delle persone presenti all’interno dell’azienda e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro.

IL PRESENTE PROTOCOLLO E' STATO REDATTO TENENDO IN CONSIDERAZIONE LA RICHIESTA DEL 19 MAGGIO 2020 DELL'ASSESSORATO ALLA CULTURA DEL COMUNE DI ANCONA DI PREDISPORRE UN UNICO DOCUMENTO E DI APPLICARLO A TUTTI COLORO I QUALI OPERANO O SI TROVANO ALL'INTERNO DELLA MOLE VANVITELLIANA, SIA NEGLI SPAZI GESTITI DALLA M&P SPA SIA IN QUELLI GESTITI DAL COMUNE

1-INFORMAZIONE	MISURE ADOTTATE E CONFORMITÀ
<p>L'azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliant informativi. In particolare le informazioni riguardano:</p> <ol style="list-style-type: none"> l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria, la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio, l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene), l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti. <p>L'azienda fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio</p>	<p>Informazione delle disposizioni di legge e dell'azienda a tutti i lavoratori con:</p> <ul style="list-style-type: none"> - consegna dell'opuscolo informativo per i lavoratori "Informazione per i lavoratori, aprile 2020" - affissione e attuazione dell'infografica "Coronavirus - 11 norme igieniche per prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione", pag. 5 dell'opuscolo informativo - affissione e attuazione delle schede informative dell'Allegato A3 al DVR COVID_19 agg. 16/03/2020 "Dieci comportamenti da seguire" pag. 17 e "Come lavarsi le mani con acqua e sapone" pag. 19 - consegna e firma della "Scheda di consegna maschera con filtro" <p>Oggetto importante delle informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - restare a casa in caso di sintomi influenzali e se si sono avuti contatti stretti (contatto fisico diretto con una persona in caso di COVID-19) con persone con sospetto o con tampone positivo; e contattare il medico di famiglia e il numero regionale; - impegno ad osservare le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro ed a segnalare eventuali sintomi influenzali. - uso corretto dei DPI ai fini della prevenzione del contagio da COVID-19
2-MODALITA' DI INGRESSO IN AZIENDA	MISURE ADOTTATE E CONFORMITÀ
<ol style="list-style-type: none"> Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea (1). Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione, nel rispetto delle indicazioni riportate in nota, saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni; Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS(2); Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, h) e i) L'ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. Qualora, per prevenire l'attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, l'autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, l'esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione. 	<p>L'ingresso del personale alla Mole Vanvitelliana previa misurazione della temperatura è un atto rimesso alla determinazione del datore di lavoro.</p> <p>In caso di misura della temperatura utilizzare un termometro con modalità infrarosso utilizzato da un lavoratore incaricato ed attivare l'eventuale informativa sul trattamento dei dati personali: per i lavoratori di M&P, all'accesso alla mattina, il lavoratore misura la propria temperatura e la temperatura del tirocinante; al cambio turno, il lavoratore uscente misura la temperatura al lavoratore entrante. Le modalità dell'eventuale annotazione dei valori rilevati e il trattamento dei dati personali sono specificati sia nel presente protocollo sia nel documento "modalità di accesso al luogo di lavoro" consegnato a tutti i dipendenti</p> <p>Prima di entrare in azienda, i dipendenti compilano e firmano una tantum la "Scheda di valutazione per accesso ai locali di lavoro" documento per l'accesso, impegnandosi, qualora si presentassero successivamente alla sottoscrizione sintomi o condizioni che non erano presenti al momento della firma, a non recarsi sul posto di lavoro e a contattare il medico curante.</p>

	Autorizzazione al ritorno in azienda di lavoratori positivi al COVID-19, previo: <ol style="list-style-type: none"> ricevimento da parte del lavoratore della certificazione di "Avvenuta negativizzazione" rilasciata dall'Autorità Sanitaria visita del Medico Competente (vedere Protocollo p.to 12 Sorveglianza sanitaria/MC/RLS)
--	---

(1) La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di: **1)** rilevare a temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali; **2)** fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l'informativa può omettere le informazioni di cui l'interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell'eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d'emergenza; **3)** definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali "contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19"); **4)** in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l'attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi (v. infra).

(2) Qualora si richieda il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l'assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19, si ricorda di prestare attenzione alla disciplina sul trattamento dei dati personali, poiché l'acquisizione della dichiarazione costituisce un trattamento dati. A tal fine, si applicano le indicazioni di cui alla precedente nota n. 1 e, nello specifico, si suggerisce di raccogliere solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da COVID-19. Ad esempio, se si richiede una dichiarazione sui contatti con persone risultate positive al COVID-19, occorre astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva. Oppure, se si richiede una dichiarazione sulla provenienza da zone a rischio epidemiologico è necessario astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alle specificità dei luoghi.

3-MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI E DI TERZI	MISURE ADOTTATE E CONFORMITÀ
<p>a. Per l'accesso di fornitori esterni individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti,</p> <p>b. Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro,</p> <p>c. Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera,</p> <p>d. Va ridotto, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione...), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l'accesso ai locali aziendali di cui al precedente paragrafo 2</p> <p>e. Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall'azienda va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento.</p> <p>f. le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all'interno dei siti e delle aree produttive.</p> <p>e. in caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l'appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con l'autorità sanitaria fornendo elementi utili all'individuazione di eventuali contatti stretti.</p> <p>f. L'azienda committente è tenuta a dare, all'impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.</p>	<p>L'ingresso di terzi alla Mole è regolamentato con le medesime cautele e misure valide per tutti i dipendenti.</p> <p>Le misure di coordinamento ai sensi art.26 vengono integrate con le misure di prevenzione e protezione da diffusione del COVID-19 e ne viene fatta ampia condivisione, fermo restando l'obbligo da parte dell'appaltatore di informare immediatamente il committente in caso di propri dipendenti positivi al tampone COVID-19 (compilazione e firma di "Scheda di valutazione per accesso ai locali di lavoro").</p> <p>Accesso dei visitatori, a far data dal 26/05/2020: è consentito l'accesso alle sole aree all'aperto della Corte, del Canalone e del marciaronda. Resta vietato l'accesso a Sale e luoghi al chiuso, fatta eccezione per il Museo Omero la cui gestione è a carico di terzi.</p> <p>Modalità di accesso dei visitatori:</p> <ul style="list-style-type: none"> - accesso consentito con utilizzo di mascherina e corretto uso - in caso di eventi e occasioni che richiamino un alto numero di visitatori e qualora l'afflusso sia comunque elevato, gli ingressi saranno dal portone di Porta Pia e l'uscita dall'Arco laterale poi verso lato Mandracchio, seguendo un percorso a senso unico indicato tramite cartellonistica; in condizioni ordinarie, è possibile l'ingresso e l'uscita sia dal portone di Porta Pia sia dal cancello del Mandracchio, grazie agli ampi spazi a disposizione e alle dimensioni della porta d'ingresso, del tunnel che porta alla Corte e del

	<p>cancello del Mandracchio, garantendo il mantenimento della distanza interpersonale di sicurezza senza assembramenti</p> <ul style="list-style-type: none"> - igienizzazione delle mani in apposite postazioni dotate di liquido, poste ai due ingressi, presso il bagno aperto al pubblico posto a piano terra nella corte e presso la reception, con relativo cartello "Come frizionare le mani con la soluzione alcolica" - presenza della segnaletica "Sicurezza del sito" riportante divieti (accesso vietato a chi ha avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19, o provenga da zone a rischio, o abbia febbre, tosse, mal di gola o sintomi simili all' influenza) e comportamenti corretti (igiene delle mani, distanza di sicurezza interpersonale, tossire e starnutire nella piega del gomito). <p>Servizi igienici a disposizione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per i visitatori, con decontaminazione/sanificazione periodica; - bagno riservato ai soli dipendenti aziendali, con decontaminazione/sanificazione da parte dell'operatore, dopo ogni uso, di tutte le superfici toccate (maniglie, sanitari, rubinetteria) con detergenti disinfettanti lasciati in dotazione (ipoclorito di sodio disponibile in commercio diluito con acqua fino ad ottenere una concentrazione dello 0,1%, oppure alcol denaturato almeno al 70% : rif. Circ. Min. Sanità 5443 del 22-02-2020) e carta usa e getta. <p>Le medesime disposizioni sono valide anche per i dipendenti/fornitori/collaboratori/personale del cantiere del Comune di Ancona che occupano ed utilizzano gli uffici dedicati, posti al piano terra e primo piano, come da presente protocollo in ogni suo punto, in particolare per il punto 10 in caso di riunioni connotate dal carattere della necessità e urgenza e nell'impossibilità di collegamento a distanza, e che dispongono di bagni di servizio dedicato.</p>
--	---

4-PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA	MISURE ADOTTATE E CONFORMITÀ
<p>a. l'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago,</p> <p>b. nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione</p> <p>c. occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi</p> <p>d. l'azienda in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalità ritenute più opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori sociali (anche in deroga).</p> <p>e. nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli</p>	<p>Riferimento alla circolare 5443 del 22-02-2020 del Ministero della Sanità.</p> <p>È programmata la normale pulizia dei locali in uso da parte dei dipendenti di M&P o da parte di ditta incaricata e, per la propria postazione di appoggio con mouse, tastiera, telefono, scrivania, da parte di singolo dipendente, intendendosi anche i dipendenti del Comune, almeno ogni fine turno) di tutte le superfici toccate di frequente, comprese quelle delle sale riunioni al termine di incontri connotati dal carattere di necessità e urgenza e nell'impossibilità di collegamento a distanza, come definiti al punto 10 del protocollo (mobili, porte, finestre, maniglie, servizi igienici e sanitari) anche con detergenti disinfettanti (alcol denaturato almeno al 70%) e panni monouso, e la sanificazione periodica con ipoclorito di sodio (0,1%) o etanolo al 70%, o altri prodotti sanificanti</p>

<p>ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020.</p>	<p>a cura del personale intervenuto per conto del Comune.</p> <p>Le medesime disposizioni sono valide anche per i dipendenti/fornitori/collaboratori/personale del cantiere del Comune di Ancona che occupano ed utilizzano gli uffici dedicati posti al piano terreno e primo piano.</p> <p>Per la decontaminazione di ambienti in caso confermato di COVID-19 è raccomandato l'uso di ipoclorito di sodio (0,1%). Durante queste operazioni di pulizia sono usati DPI: mascherine FFP2 o 3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile.</p> <p>In seguito a casi sospetti di COVID-19, effettuazione alla riapertura di sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della Circ. Min. Salute n. 5443 del 22/02/2020.</p> <p>Data la limitata estensione delle superfici da trattare e le semplici operazioni da eseguire, l'attività di decontaminazione/sanificazione è effettuata da operatore interno conformemente alle indicazioni di ISS e alla Circ. Min. Salute n. 5443 del 22/02/2020, come da I.O. aziendale.</p> <p>In alternativa/integrazione l'operazione di sanificazione è effettuata da ditta esterna con rilascio di relativa dichiarazione.</p>
--	--

5-PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI	MISURE ADOTTATE E CONFORMITÀ
<p>a. è obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani,</p> <p>b. l'azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani,</p> <p>c. è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone.</p> <p>e. I detergenti per le mani di cui sopra devono essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili.</p>	<p>Viene sensibilizzata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone.</p> <p>Messa a disposizione degli operatori di ulteriori dispositivi dispenser quali saponi, alcool, igienizzanti e sanificanti alcolici con cartello indicante la necessità di disinfezione delle mani all'ingresso presso la sede di lavoro (valido anche per l'ingresso di eventuali utenti esterni)</p>

6-DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	MISURE ADOTTATE E CONFORMITÀ
<p>a. l'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo di Regolamentazione è fondamentale e, vista l'attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio. Per questi motivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità. • data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria • è favorita la preparazione da parte dell'azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell'OMS (https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf) <p>b. qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l'uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie. (*)</p> <p>c. nella declinazione delle misure del Protocollo all'interno dei luoghi di lavoro sulla base del complesso dei rischi valutati e, a partire dalla mappatura delle diverse attività dell'azienda, si adotteranno i DPI idonei. È previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l'utilizzo di una</p>	<p>Fornitura di mascherine chirurgiche conformi EN 14683 e/o di maschere facciali filtranti di categoria FFP2 o FFP3, conformi EN 149 marcate CE o autorizzate in deroga ai sensi D.L. n.18/2020</p> <p>Per l'uso di tali maschere, si consegnerà ad ogni lavoratore interessato, unitamente alla maschera, la nota informativa presente in azienda "Scheda di consegna mascherina", da far firmare al momento della consegna, e le eventuali istruzioni contenute nella mascherina.</p>

<p>mascherina chirurgica, come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1)</p> <p>(*) Ai sensi del D.L. 17/03/2020 "Cura Italia", fino al termine dello stato di emergenza (6 mesi a partire dal 31/01/2020, come da delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020), per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di 1 metro, sono considerati DPI le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, anche prive del marchio CE previa valutazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità. A tali fini, gli individui presenti sull'intero territorio nazionale sono autorizzati all'utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio.</p>	
<p>7. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENZA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK...)</p> <p>a. l'accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.</p> <p>b. occorre provvedere alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.</p> <p>c. occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.</p>	<p>MISURE ADOTTATE E CONFORMITÀ</p> <p>La gestione corretta degli spazi comuni prevede il distanziamento e la rarefazione delle presenze, la chiusura dei reparti non essenziali alla produzione ed ai servizi, prevedendo il numero minimo di dipendenti in azienda.</p> <p>In particolare, nel bagno e nei locali in uso, l'ingresso è consentito uno alla volta, e va rispettata la distanza interpersonale di sicurezza.</p> <p>L'accesso al distributore di bevande e/o snack al primo piano, in prossimità della sala Vanvitelli e gli adiacenti bagni sono chiusi fino a nuova disposizione.</p>
<p>8-ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI)</p> <p>In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali:</p> <p>a. disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart work, o comunque a distanza</p> <p>b. Si può procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi</p> <p>c. assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili</p> <p>d. utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare sempre la possibilità di assicurare che gli stessi riguardino l'intera compagine aziendale, se del caso anche con opportune rotazioni (utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali (par, rol, banca ore) generalmente finalizzati a consentire l'astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione</p> <p>e. nel caso l'utilizzo degli istituti di cui al punto d) non risulti sufficiente, si utilizzeranno i periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti</p> <p>f. sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate</p> <p>Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell'uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause).</p>	<p>MISURE ADOTTATE E CONFORMITÀ</p> <p>In previsione dell'allentamento, già decretato e/o semplicemente annunciato, delle misure di isolamento, è stato disposto un piano di ripresa dell'attività.</p> <p>Dal 26/05/2020, è consentito l'accesso dei visitatori alle sole aree all'aperto della Corte, del Canalone, e del marciaronda. Resta vietato l'accesso a Sale e luoghi al chiuso, fatta eccezione per il Museo Omero la cui gestione è a carico di terzi.</p> <p>Il personale di M&P è organizzato con turni individuali: la presenza all'interno dei locali in uso è di un solo addetto, e non c'è contatto al cambio turno (le consegne vengono lasciate sul tavolo del collega che comunque igienizza superfici, tastiere e telefono).</p> <p>I dipendenti del Comune operano in stanze diverse e destinate ad un solo dipendente.</p> <p>Tutti sono dotati di mascherina</p> <p>Al fine del rispetto del distanziamento sociale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in caso di necessità, verranno utilizzati spazi ricavati da uffici inutilizzati, sale riunioni, ecc. - in caso di necessità si prevedono orari differenziati nell'articolazione del lavoro (riduzione del numero di presenze in contemporanea). <p>Spostamenti casa-lavoro (commuting)</p> <ul style="list-style-type: none"> - trasporto con adeguato distanziamento fra i viaggiatori

<p>È necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali. Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati ad esempio da uffici inutilizzati, sale riunioni.</p> <p>Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere trovate soluzioni innovative come, ad esempio, il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro ovvero, analoghe soluzioni.</p> <p>L'articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all'entrata e all'uscita con flessibilità di orari.</p> <p>È essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa (commuting), con particolare riferimento all'utilizzo del trasporto pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i viaggiatori e favorendo l'uso del mezzo privato o di navette.</p>	<p>- incentivato l'uso del mezzo privato o di navette.</p>
---	--

9- GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI	MISURE ADOTTATE E CONFORMITÀ
<p>a. Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa)</p> <p>b. dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni</p>	<p>La gestione delle entrate e delle uscite dei dipendenti è organizzata in modo da non costituire una occasione di assembramento, anche in relazione al basso numero di dipendenti.</p> <p>In particolare la percorrenza della rampa di accesso dalla reception al piano primo è consentito ad una sola persona per volta per evitare incroci e contatti stretti</p>

10-SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE	MISURE ADOTTATE E CONFORMITÀ
<p>a. Gli spostamenti all'interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali</p> <p>b. non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell'impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un'adeguata pulizia/areazione dei locali</p> <p>c. sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l'organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work</p> <p>d. Il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista).</p>	<p>Tutti gli spostamenti all'interno dell'azienda sono limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali.</p> <p>Non sono consentite, salvo quelle connotate dal carattere della necessità e urgenza, riunioni, nonché eventi interni.</p> <p>In questi casi la partecipazione sarà ridotta al minimo, con utilizzo di mascherina chirurgica, e saranno garantiti il distanziamento interpersonale, una adeguata pulizia ed areazione dei locali.</p> <p>Le medesime disposizioni sono valide anche per i dipendenti/fornitori/collaboratori/personale del cantiere del Comune di Ancona che occupano ed utilizzano gli uffici dedicati, posti al piano terra, primo piano.</p> <p>In particolare è limitato a 6 persone (con sedute a distanza di legge segnalate appositamente) l'accesso alla sala riunioni del primo piano degli uffici del Comune. L'ingresso avverrà dalla reception con accesso di una persona per volta alla scala interna e l'uscita all'esterno esclusivamente con diretto accesso all'adiacente Sala Polveri e poi dalla scala che conduce all'esterno.</p>

11-GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA	MISURE ADOTTATE E CONFORMITÀ
<p>a. nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, l'azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute</p> <p>b. l'azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, l'azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria</p> <p>c. Il lavoratore al momento dell'isolamento, deve essere subito dotato ove già non lo fosse, di mascherina chirurgica.</p>	<p>La gestione di una persona sintomatica in azienda prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - informazione all'ufficio del personale o del dirigente; - isolamento nel locale infermeria o altro (Sala Didattica) - comunicazione all'Autorità sanitaria e al numero verde regionale e collaborazione secondo le indicazioni della stessa Autorità.
<p>d. Dipendente positivo al COVID-19</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il dipendente, sintomatico o asintomatico, al quale sia stata riscontrata positività al tampone COVID-19 deve tempestivamente segnalare all'azienda l'accertamento della sua positività. 2. Il dipendente viene sospeso dall'attività lavorativa (tramite provvedimento del Servizio di Sanità Pubblica territorialmente competente) e seguirà i percorsi previsti dal Servizio sanitario. 3. Il dipendente risultato positivo deve tempestivamente segnalare all'azienda l'avvenuto "contatto stretto" ricordando che il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima dell'insorgenza dei sintomi. 4. L'azienda identifica gli eventuali "contatti stretti" con il dipendente riscontrato positivo al tampone COVID-19 e collabora con le Autorità sanitarie per la definizione e l'applicazione delle necessarie misure di sicurezza. Nelle attività aziendali il "contatto stretto" di un caso possibile o confermato, è definito come (Circ. M. S. n. 6360 del 27/02/2020): <ul style="list-style-type: none"> • una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19 o che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di mano); • una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19 a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti o ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (es. toccare a mani nude fazzoletti di carta usati, ecc.); • una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri; 5. Immediata identificazione delle altre persone presenti in azienda che hanno avuto eventuali "contatti stretti" con il dipendente riscontrato positivo al tampone COVID-19 ed attivazione delle misure di sicurezza (informazione, fornitura di mascherina, eventuali ulteriori misure di prevenzione ritenute opportune a seconda del caso). Nel periodo dell'indagine, l'azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti delle misure cautelative, anche secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria e del Servizio di Prevenzione e Protezione. 6. Valutazione da parte dell'Autorità sanitaria e del Datore di Lavoro (coadiuvato dal Servizio Prevenzione e Protezione e dai Responsabili) di eventuale applicazione delle misure di quarantena tenuto conto di quanto DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6 art. 1.h modificato dal DL 9 marzo 2020, n. 14 art. 7. (è previsto che gli operatori dei servizi pubblici essenziali sospendono l'attività nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per COVID-19). 7. Immediata pulizia e sanificazione straordinaria degli ambienti e dei materiali interessati dalla presenza del dipendente riscontrato positivo al COVID_19 da parte di una ditta specializzata e certificata in accordo con quanto suggerito dall'OMS e dalla circolare n. 5443 del 22/02/2020 del Ministero della Salute. 8. Il lavoratore riscontrato positivo, potrà riprendere l'attività lavorativa solo dopo la scomparsa di ogni sintomatologia e dopo che la procedura di tamponamento dia esito negativo; si segue l'iter indicato ai punti 2 e 12 del presente protocollo e comunque secondo la normativa vigente. 	

12-SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS	MISURE ADOTTATE E CONFORMITÀ
<p>a. La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo)</p> <p>b. vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia</p> <p>c. la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e</p>	<p>Proseguimento dell'attività sanitaria nel rispetto delle indicazioni fornite dal medico competente.</p> <p>Alla data del presente documento tutte le visite periodiche obbligatorie sono già state</p>

<p>sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio</p> <p>d. nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST</p> <p>e. Il medico competente segnala all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy</p> <p>f. il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori.</p> <p>g. Alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19.</p> <p>È raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all'età.</p> <p>Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione". (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.</p>	<p>effettuate nel rispetto dei termini previsti dal protocollo sanitario.</p> <p>Su indicazione del Medico Competente, possibile adozione di mezzi diagnostici ritenuti utili per il contenimento della diffusione del virus e per la salute dei lavoratori.</p> <p>Il Medico Competente viene coinvolto per l'identificazione dei soggetti fragili, al fine della loro tutela lavorativa effettuata anche tramite sorveglianza sanitaria.</p> <p>Il medico competente effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID19, come previsto da presente protocollo.</p>
---	---

13-AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE	MISURE ADOTTATE E CONFORMITÀ
<p>a. È costituito in azienda un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.</p> <p>b. Laddove, per la particolare tipologia di impresa e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati aziendali, verrà istituito, un Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali.</p> <p>c. Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari del presente Protocollo, comitati per le finalità del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle autorità sanitarie locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID19.</p>	<p>Il Comitato è composto da:</p> <p>Preposti</p> <p>RLS</p> <p>Rappresentante RSU</p> <p>Medico competente</p>

Organizzazione salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi del D.lgs. 81/08, di M&P Mobilità e Parcheggi Spa per quanto di propria competenza

Motivo	Data	Datore Lavoro	R.S.P.P	Medico Competente	R.L.S.
Aggiornamento Covid - 19	23 Maggio 2020				

Per il Comune di Ancona, per quanto di propria competenza

Ancona, 23 maggio 2020

Datore di Lavoro.....

Dot. GIOVANNI MONTACCINI



